

REGOLAMENTI SOCIALI

Premessa

Il presente documento raccoglie, in un compendio unico, i vari Regolamenti, rivolti alle diverse tipologie di soci.

Il documento si compone delle seguenti Parti, Titoli e Sezioni:

Parte A – Regolamento Interno

Parte B – Soci cooperatori

Titolo B1 – Soci lavoratori

Sezione I – Ammissione soci lavoratori

Sezione II – Regolamento ristorno

Titolo B2 – Soci volontari

Sezione I – Regolamento soci volontari

Titolo B3 – Soci speciali

Sezione I – Regolamento Soci speciali

Allegato Regolamento Soci speciali

Parte C – Soci sovventori

Titolo C1 –Soci sovventori

Sezione I – Regolamento soci sovventori

Parte D – Organizzazione sociale

Titolo D1 – Sezioni Soci

Sezione I – Regolamento Sezioni soci

Titolo D2 – Rappresentanza dei soci

Sezione I – Regolamento Elettorale

Titolo D3 – Commissione sociale

Sezione I – Regolamento Commissione sociale

Parte E – Attività sociali

Titolo E1 – Welfare per i soci

Sezione I – Piano di welfare sociale

Sezione II– Regolamento riconoscimento sociale

Sezioni III – Regolamento Fondo Integrativo Sanitario
(Fondo Solidale malattie lunghe)

Sezione IV- Regolamento Fondo Integrativo Sanitario
(Fondo solidale Integrazione di reddito)

Sezione V- Regolamento Fondo Integrativo Sanitario
(Fondo solidale malattie figli)

Parte A – Regolamento Interno

Regolamento Interno

Articolo 1 - Scopo ed oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo - ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche e dell'articolo 4 dello Statuto Sociale - di disciplinare l'organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, e le prestazioni lavorative degli stessi che contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa.

In particolare, il regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla Cooperativa per i soci lavoratori, quali ulteriori rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo.

Articolo 2 - Rapporti di lavoro instaurabili

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 142/01, e dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, ogni socio lavoratore instaura con la Cooperativa un rapporto di lavoro in forma subordinata, a tempo indeterminato, nelle diverse tipologie possibili, in quanto compatibili con le vigenti norme di legge.

Il rapporto di lavoro deve essere stipulato in forma scritta.

Contestualmente all'ammissione a socio lavoratore come previsto dall'art. 8 dello Statuto Sociale, la Cooperativa consegnerà al socio il presente regolamento.

Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy (D.lgs. 196/2003 s.m.i.).

Articolo 3 – Organizzazione aziendale, requisiti e profili professionali

L'organizzazione della struttura aziendale deve essere articolata in modo funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale della Cooperativa.

I requisiti e le condizioni per essere ammessi a socio sono stabiliti dallo Statuto Sociale, e sono funzionali e coerenti con i settori di attività della Cooperativa ed allo svolgimento dei lavori con l'oggetto sociale.

I profili professionali e l'inquadramento categoriale dei soci sono definiti sulla base del CCNL di riferimento, come previsto dal successivo art. 6.

I profili professionali fanno riferimento, oltre che ai servizi di staff, a tutte le attività proprie della Cooperativa quali, a titolo esemplificativo:

- gestione di strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, portatori di handicap, malati psichiatrici, minori, con l'impiego di figure di Coordinamento della gestione, Addetti all'assistenza, Infermieri professionali, Animatori/educatori, Fisiochinesiterapisti, Logopedisti, Terapisti occupazionali, Medici, Assistenti sociali, Psicologi o quant'altro richiesto dalle normative in vigore o dalle scelte tecniche della Cooperativa;
- gestione di servizi domiciliari per anziani, portatori di handicap, malati psichiatrici, minori, con l'impiego di figure di Coordinamento, Addetti all'assistenza, Infermieri professionali, Animatori/educatori o quant'altro richiesto dalle normative in vigore o dalle scelte tecniche della Cooperativa;
- gestione di servizi per la prima infanzia, con l'impiego di figure di Coordinamento, Pedagogisti, Educatori o quant'altro richiesto dalle normative in vigore o dalle scelte tecniche della Cooperativa;

- gestione di altre attività affini a quelle precedentemente indicate e definite dallo Statuto Sociale;
- esigenze organizzative della tecnostruttura aziendale.

I soci lavoratori dovranno essere informati circa l'assetto organizzativo e l'organigramma aziendale.

Articolo 4 – Modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro

Gli incarichi di lavoro vengono affidati ai soci lavoratori in base alle mansioni loro assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità ed esperienza acquisita.

La Cooperativa non è gravata di alcun onere specifico qualora, come previsto dall'art. 1, secondo comma, lettera d), della legge 142/2001, e dall'art. 10 dello Statuto Sociale e per motivi non imputabili, non sia in grado di fare svolgere in tutto o in parte, l'attività lavorativa o le prestazioni dedotte nel contratto di lavoro.

Spetta al Consiglio di Amministrazione la definizione di una specifica regolamentazione in ordine alle casistiche che possono dar luogo alla sospensione totale dell'ulteriore rapporto di lavoro, dei suoi effetti e dei tempi di durata nonché alla riduzione della prestazione di lavoro medesima.

A titolo meramente esemplificativo, tale decisione può riguardare le seguenti casistiche:

- a) contrazione dell'attività lavorativa richiesta per l'erogazione di un servizio della Cooperativa. A fronte di una impossibilità a definire soluzioni organizzative alternative, il Consiglio di Amministrazione può proporre il ricorso a forme speciali di tutela del lavoro (ad esempio, ammortizzatori sociali);
- b) ridotta capacità lavorativa del socio lavoratore derivante da prescrizioni mediche di idoneità e in assenza di soluzioni professionali e organizzative adeguate alle condizioni psico – fisiche del socio lavoratore;
- c) periodo di tempo intercorrente tra la visita medica obbligatoria, da parte del medico competente, dopo un'assenza prolungata e continuativa per motivi di salute (malattia o infortunio), e rientro al lavoro del socio.

I soci lavoratori dovranno essere informati circa le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in merito alle situazioni che potrebbero portare ad una sospensione del rapporto di lavoro nonché alla riduzione della prestazione di lavoro medesima.

In presenza delle condizioni di cui sopra e in alternativa alla sospensione, la Cooperativa può occupare, per periodi limitati, il socio lavoratore anche in mansioni inferiori o con incarichi diversi e presso altre sedi in cui opera la Cooperativa, rispetto a quelli disciplinati dal suo contratto di lavoro. I conseguenti effetti sul piano economico saranno concordati con il socio lavoratore.

Il socio lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservare le disposizioni dello Statuto Sociale, del Regolamento, le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro previste dalla legge per la propria attività, nonché le indicazioni in ordine allo svolgimento dell'attività impartite dai responsabili organizzativi e/o dagli organi sociali della Cooperativa.

I soci lavoratori possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro / committenti esclusivamente previa comunicazione scritta preventiva al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e successiva autorizzazione scritta da parte dello stesso, sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa.

Articolo 5 - Soci speciali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge così come richiamato dall'art. 6 dello Statuto Sociale, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale, in ragione dell'interesse al loro inserimento nella Cooperativa per il perseguimento degli scopi sociali ed economici.

Il Consiglio di Amministrazione può definire per alcune specifiche figure professionali di elevato profilo e qualificazione l'inserimento nella categoria dei soci speciali stabilendo che per le medesime figure il periodo di prova nello svolgimento dell'attività lavorativa non possa essere inferiore a 180 giorni di effettiva prestazione.

Articolo 6 – CCNL applicabile e trattamento economico

Il trattamento economico complessivo dei soci-lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato.

La corresponsione della retribuzione avverrà in regime di mensilizzazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.

La Cooperativa individua nell'istituto della banca ore lo strumento che meglio garantisce il corretto adempimento contrattuale verso i soci lavoratori che operano presso le unità operative e i servizi gestiti dalla Cooperativa; pertanto la prestazione lavorativa svolta dai soci lavoratori verrà resa in regime di flessibilità e gestita mediante l'istituto della banca ore con conguaglio a fine anno del saldo a debito / credito maturato.

Ai fini del trattamento economico di cui sopra si richiamano il C.C.N.L. delle cooperative sociali nonché quello dei Dirigenti cooperativi per i soci lavoratori in tale posizione, nonché i contratti integrativi aziendali e provinciali.

Costituisce parte del trattamento economico spettante anche la retribuzione integrativa attribuita, in riconoscimento di particolari professionalità e/o impegno dimostrato, dal Consiglio di Amministrazione a titolo di superminimo, ad personam o altra analoga voce retributiva.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'Assemblea dei soci potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione, a titolo di ristoro e nella misura non superiore a quanto consentito dalla legge 142/2001, di ulteriori trattamenti economici mediante:

- a) inserimento come competenze in busta paga;
- b) aumento gratuito del capitale sociale;
- c) emissione e distribuzione gratuita degli strumenti finanziari.

Articolo 7 – Infrazioni e sanzioni disciplinari

Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge e dal contratto collettivo di riferimento.

In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento proporre ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal comma precedente.

Articolo 8– Risoluzione del rapporto di lavoro e del rapporto sociale

Il rapporto di lavoro subordinato si estingue, in caso di esclusione o recesso per qualsiasi ragione o causa del socio deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle previsioni statutarie e delle vigenti normative, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL di riferimento.

I soci che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro subordinato, sono esclusi, altresì, dal rapporto sociale.

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato oltre ai casi previsti dall'Art. 14 dello Statuto:

1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;
2. per mutuo consenso;
3. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
4. per licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori che presuppongano lo scioglimento del rapporto di lavoro;
5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
6. per cessione di ramo d'azienda da parte della cooperativa, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro presso diverso datore di lavoro;
7. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l'organo amministrativo può escludere il socio, a seguito di reiterata o prolungata inattività del socio stesso (ad esempio superamento periodo di comporta), per cause oggettive date dall'impossibilità per la cooperativa di offrire nuove occasioni di lavoro o dal disinteresse allo scambio mutualistico da parte del socio stesso.

A tal fine il Cda potrà adottare il provvedimento di esclusione dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale si è verificata la cessazione del rapporto lavorativo.

Solo in caso di licenziamento collettivo, qualora ricorrano adeguate motivazioni, il CdA potrà adottare il provvedimento di esclusione trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del rapporto lavorativo.

Articolo 9 - Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti

La Cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa, fatturato, risultato operativo, indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attività dell'azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da:

- a) contrazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla Cooperativa;
- b) situazioni temporanee di mercato;
- c) crisi economiche settoriali e locali;
- d) una carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati.

Nei casi di cui al presente articolo, l'Assemblea dei soci potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.

Con riferimento a tutti i settori di attività della Cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici.

NORME FINALI

Articolo 10 – Decorrenza degli effetti del Regolamento

Il presente regolamento interno è stato approvato dall'assemblea in data 10 dicembre 2004 e alla stessa data è entrato in vigore, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, ed è stato

successivamente modificato con delibera di assemblea ordinaria dei soci del 22 giugno 2012.

Il presente regolamento non si applica nei confronti dei soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei confronti dei quali viene mantenuta la figura di prestatori di attività a titolo gratuito, con il solo rispetto delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo Statuto Sociale, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

Articolo 11 – Modificazione del Regolamento

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Modificato con approvazione assemblea dei soci in data 22 giugno 2018.

Parte B – Soci cooperatori

Titolo B1 - Soci lavoratori

Sezione I – Ammissione soci lavoratori

La Cooperativa, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2527 del Codice Civile, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Interno della Cooperativa, intende valorizzare la figura del socio lavoratore attraverso un'adesione frutto di una scelta responsabile e consapevole.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione a socio lavoratore

Oltre a quanto previsto dall'articolo 8 dello Statuto Sociale, chi intende essere ammesso a socio lavoratore deve, nel rispetto delle procedure gestionali approvate dal Consiglio di Amministrazione:

- essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato;
- manifestare impegno e senso di responsabilità nello svolgimento del proprio lavoro e nel rispetto delle regole della Cooperativa;
- sottoscrivere, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, una quota di partecipazione nella misura stabilita dall'assemblea dei soci, che non potrà essere inferiore né superiore ai limiti di minimo e di massimo fissati dalla legge;
- non essere stato soggetto a provvedimento di recesso o di esclusione nei 10 anni immediatamente precedenti l'eventuale nuova ammissione. Tale previsione è valida per le deliberazioni di recesso ed esclusione adottate dal 1 gennaio 2013.

Il Consiglio di Amministrazione può, a fronte di situazioni particolari ed eccezionali, valutare eventuali deroghe alle previsioni regolamentari.

Art. 2 - Decorrenza degli effetti del Regolamento e modifiche

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 22 giugno 2012 .

Modificato dall'assemblea dei soci il 22 giugno 2018

Titolo B1 - Soci lavoratori

Sezione II – Regolamento ristorno

Art. 1 - Natura del ristorno

Il ristorno cooperativo ha la funzione di prevedere una forma di retribuzione aggiuntiva per il socio lavoratore, in considerazione dell'attività lavorativa e della partecipazione allo scambio mutualistico con la Cooperativa.

Il socio lavoratore, in particolare, con il proprio apporto, concorre a creare le condizioni di efficienza organizzativa e del lavoro, nonché le economie interne che contribuiscono a determinare l'utile di esercizio.

Il ristorno cooperativo costituisce uno degli elementi maggiormente qualificanti delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali nella continuità dell'occupazione dei lavoratori soci, secondo quanto affermato negli scopi sociali della Cooperativa e come storicamente inteso nella cooperazione di lavoro in generale.

Il ristorno, come diritto al beneficio economico derivante dallo scambio mutualistico di lavoro, per volontà dei soci, deve ispirarsi alla più equa distribuzione tra tutti i lavoratori, con valorizzazione specifica nella quantità e qualità dell'apporto lavorativo imputabile a ciascuno di essi.

Art. 2 - Scopo e oggetto del regolamento

Il primo comma dell'art. 2545-sexies del codice civile, stabilisce che i ristorni sono quantificati secondo criteri di ripartizione indicati nell'atto costitutivo proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.

Il presente regolamento, pertanto, in applicazione di quanto previsto all'art. 26 dello Statuto Sociale, disciplina criteri e modalità di corresponsione dell'eventuale ristorno spettante ai soci lavoratori di cui all'art.3, comma 2, lett b) della Legge 3 aprile 2001, n.142, costituente normativa speciale in materia.

Art. 3 - Criteri di calcolo del ristorno

Lo Statuto della Cooperativa Sociale Coopselios al fine di rendere maggiormente articolata e flessibile la previsione del ristorno, anche in considerazione delle esigenze mutevoli nel tempo, delle differenti situazioni economiche, finanziarie e di mercato che potranno verificarsi in futuro, riporta i criteri generali per l'assegnazione di tale erogazione economica, rinviando nell'apposito regolamento interno la disciplina dettagliata dei medesimi.

Secondo quanto disposto dall'art.3, comma 2, lett. b), della citata legge 142/2001, infatti, l'Assemblea può deliberare, tra gli altri trattamenti economici a favore del socio, un ristorno non superiore al 30% dei trattamenti retributivi spettanti al socio lavoratore medesimo.

Ad ogni criterio viene attribuito un punteggio.

Criteri di quantità

La modalità di calcolo prevede l'applicazione del criterio della quantità: si considera la percentuale delle ore definite nella tabella "Altre assenze" raggiunta dal socio nell'anno precedente a quello di erogazione in base ai dati da libro paga.

Questa percentuale, riferita per livelli contrattuali e tipologia di servizio, si calcola sulla base delle ore non lavorate escluse ferie, permessi ex festività, banca ore, e tiene presente la media aziendale delle ore di malattia/infortuni, secondo le tabelle illustrate.

Il punteggio massimo attribuibile per i criteri di quantità è pari a 80.

Punteggio conferito

L'attribuzione dei punteggi a ciascun socio avverrà con i seguenti criteri:

Tabella di calcolo	Liv. A – B (servizi 7 giorni lav.)	
Scambio mutualistico % altre assenza	Punteggio Scambio mutualistico Ristorno	Giorni assenza
> a 9,93 %	10	+ 31
Da 8,01 a 9,93 %	30	26 - 31
da 6,09 a 8,00 %	50	20 - 25
da 4,17 a 6,08 %	70	14 - 19
Fino al 4,16 %	80	fino a 13

Tabella di calcolo	Liv.C (servizi 7 giorni lav.)	
Scambio mutualistico % altre assenza	Punteggio Scambio mutualistico Ristorno	Giorni assenza
> a 11,21 %	10	+ 34
da 9,29 a 11,21%	30	29- 34
da 7,05 a 9,28 %	50	23-28
da 5,13 a 7,04 %	70	17-22
Fino al 5,12 %	80	fino a 16

Tabella di calcolo	Liv. D (servizi 7 giorni lav.)	
Scambio mutualistico % altre assenza	Punteggio Scambio mutualistico Ristorno	Giorni assenza
> a 9,61 %	10	+ 30
Da 7,69 a 9,61 %	30	25 - 30
Da 5,77 a 7,68 %	50	19 - 24
Da 3,85 a 5,76 %	70	13 - 18
Fino 3,84 %	80	fino a 12

Tabella di calcolo	Liv.> D (servizi 7 giorni lav.)	
Scambio mutualistico % altre assenza	Punteggio Scambio mutualistico Ristorno	Giorni assenza
> a 8,96 %	10	+ 28
Da 7,05 a 8,96 %	30	23 - 28
Da 5,13 a 7,04 %	50	17 - 22
Da 3,21 a 5,12 %	70	11 - 16
Fino a 3,20 %	80	fino a10

Tabella di calcolo	Liv. A – B (servizi 5 giorni lav.)	
Scambio mutualistico % altre assenza	Punteggio Scambio mutualistico Ristorno	Giorni assenza
> a 10,76 %	10	+ 28
Da 8,47 a 10,76 %	30	23 - 28
Da 6,16 a 8,46 %	50	17 - 22
Da 3,85 a 6,15 %	70	11 - 16
Fino a 3,84 %	80	Fino a 10

Tabella di calcolo	Liv. C (servizi 5 giorni lav.)	
Scambio mutualistico % altre assenza	Punteggio Scambio mutualistico Ristorno	Giorni assenza
> a 11,15 %	10	+ 29
Da 8,85 a 11,15 %	30	24 - 29
Da 6,54 a 8,84 %	50	18 -23
Da 4,24 a 6,53 %	70	12 - 17
Fino a 4,23 %	80	Fino a 11

Tabella di calcolo	Liv. D (servizi 5 giorni lav.)	
Scambio mutualistico % altre assenza	Punteggio Scambio mutualistico Ristorno	Giorni assenza
> a 9,23 %	10	+ 24
Da 7,31 a 9,23 %	30	20 - 24
Da 5,39 a 7,30 %	50	15 - 19
Da 3,47 a 5,38 %	70	10 - 14
Fino a 3,46 %	80	Fino a 9

Tabella di calcolo	Liv. > D (servizi 5 giorni lav.)	
Scambio mutualistico % altre assenza	Punteggio Scambio mutualistico Ristorno	Giorni assenza
> a 7,30 %	10	+ 19
Da 5,77 a 7,30 %	30	16-19
Da 4,24 a 5,76 %	50	12-15
Da 2,69 a 4,23 %	70	8 -11
Fino a 2,69 %	80	Fino a 7

Criteria di qualità

Come criteri di qualità si considerano l'anzianità maturata in Cooperativa (dalla data di prima assunzione), i provvedimenti disciplinari ricevuti e la partecipazione alle attività sociali mediante la presenza alle assemblee e riunioni informative sociali.

La somma dei punteggi dei criteri di qualità è al massimo pari a 20.

1) Anzianità maturata nella condizione di socio lavoratore:

Si considerano le seguenti quattro fasce di riferimento ad ognuna delle quali corrisponde il relativo punteggio:

Anzianità da socio	Punteggio
Da 0 a 5 anni	2
Da 5 a 10 anni	4
Da 10 a 15 anni	6
Oltre i 15	8

L'anzianità è conteggiata dalla data di ammissione a socio fino alla data di chiusura dell'esercizio o, se anteriore, a quella di cessazione del rapporto sociale.

2) Provvedimenti disciplinari ricevuti:

si considerano i seguenti provvedimenti disciplinari come dai CCNL di riferimento:

- a) ammonizione scritta;
- b) multa;
- c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

Provvedimenti disciplinari	Punteggio
Più di un provvedimento	- 25
Sospensione	-15
Multa	-10
Ammonizione scritta	-5
Nessun provvedimento	12

Per il calcolo del coefficiente si fa riferimento esclusivamente ai provvedimenti disciplinari comminati nell'anno di riferimento dell'esercizio.

Calcolo finale

Per ciascun socio avente diritto al ristorno si determina il punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi di quantità e qualità. La somma dovrà rispettare il limite massimo di cui all'art. 3 della L. 142/01.

Art. 4 - Modalità di deliberazione e di assegnazione del ristorno

Il ristorno è deliberato dall'Assemblea che approva il bilancio di esercizio su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di erogazione del ristorno ai soci lavoratori potranno essere decise, in sede di approvazione del bilancio, nelle seguenti forme:

- a) mediante inserimento come competenze in busta paga;
- b) mediante aumento gratuito del capitale sociale;
- c) mediante emissione e distribuzione gratuita degli strumenti finanziari.

L'assegnazione del ristorno ai soci lavoratori potrà avvenire mediante distribuzione ai soci medesimi di una quota dell'utile netto di esercizio ovvero mediante iscrizione del ristorno del conto economico dell'esercizio. La suddetta delibera assembleare, in tale ultimo caso, deve operare ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori.

Art. 5 – Modalità di determinazione dell'importo del ristorno

L'Assemblea dei Soci determina, su proposta del Consiglio d'Amministrazione e nel rispetto dei limiti posti dalle normative vigenti, l'importo massimo erogabile a ciascun socio lavoratore che, sommando i punteggi di cui all'Art. 3, abbia raggiunto il punteggio totale "100". Per tutti i soci che non abbiano raggiunto il punteggio massimo "100", la cifra attribuita sarà determinata in proporzione al punteggio raggiunto.

Nel caso in cui l'importo del ristorno così determinato ecceda il limite massimo di cui all'art. 3 della legge n. 142/01, sarà ridotto a tale limite massimo.

Art. 6 - Ristorni non assegnati

Le somme destinate dall'Assemblea dei Soci ai sensi del presente regolamento e per qualsiasi ragione non erogate saranno accreditate a Conto Economico e poi accantonate nelle riserve straordinarie.

Art. 7 - Disposizioni generali

Il ristorno viene erogato per intero ai soci lavoratori Ordinari e al 50% ai soci lavoratori appartenenti alla categoria " Speciali", in proporzionato alla durata temporale dello scambio mutualistico. Esso compete esclusivamente ai soci lavoratori che abbiano partecipato allo scambio mutualistico nel corso dell'esercizio e siano iscritti a libro soci alla data della delibera assembleare di approvazione del bilancio dell'esercizio di competenza, che abbiano sottoscritto la quota di capitale sociale secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale , non siano morosi nel pagamento della quota stessa, siano soci lavoratori ancora in forza alla data di erogazione del contributo, non sussistano controversie tra il socio lavoratore e la cooperativa sorte nel corso dell'esercizio e fino al momento dell'erogazione. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo Statuto Sociale, alle delibere degli organi sociali e alle disposizioni di legge applicabili.

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 8 - Decorrenza degli effetti del Regolamento e modifiche

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 22 giugno 2012.

Modificato dall'assemblea dei soci del 30 giugno 2017.

Modificato dall'assemblea dei soci del 22 giugno 2018.

Modificato dall'assemblea dei soci del 21 dicembre 2018.

Esso si applica a partire dalla destinazione degli utili riferiti all'esercizio 2017.

Titolo B2 - Soci volontari

Sezione I – Regolamento soci volontari

Il presente regolamento vuole essere uno strumento per normare la gestione dei soci volontari in Cooperativa, tenendo come riferimento gli obblighi di legge, lo Statuto Sociale e il Regolamento interno.

Art. 1 - Soci volontari

Ai sensi dell'articolo 2, della Legge n. 381/1991 e successive modificazioni e dell'art. 7 dello Statuto Sociale della Cooperativa, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci cooperatori. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri e regolamenti stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

I soci volontari possono prestare la loro attività, in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti, nella gestione dei servizi erogati dalla Cooperativa.

Art. 2 – Obblighi e diritti dei soci volontari

I soci volontari sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) all'osservanza dello Statuto Sociale, dei regolamenti interni approvati dall'assemblea, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi della Legge 231/2001 e s.m.i. e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione gratuitamente la propria attività ferme restando le esigenze della Cooperativa.

Il socio volontario ha il diritto – dovere di partecipare alla definizione delle politiche e delle decisioni della Cooperativa, attraverso la partecipazione all'Assemblea dei soci, con diritto di voto per i soci iscritti a libro soci da almeno tre mesi.

Art. 3 – Ammissione a socio volontario

Chi intende essere ammesso a socio volontario dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione, tramite l'Ufficio Attività Sociali, domanda scritta che dovrà contenere:

- a) nome, cognome, residenza, luogo, data di nascita e codice fiscale;
- b) l'indicazione della attività e dei servizi che intende prestare in conformità con lo Statuto Sociale (art. 7) e la normativa vigente;
- c) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere, nella misura minima (€ 25,00) ad oggi stabilita dall'assemblea dei soci del 22 marzo 1996, quota che non potrà essere inferiore né superiore ai limiti di minimo e di massimo fissati dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente regolamento, allo Statuto Sociale, al Codice Etico dei quali dichiara di aver preso visione ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali..

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 7 per i soci volontari e la inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento della quota sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata dall'Ufficio Attività Sociali all'interessato ed ha effetto dalla data della delibera e sarà annotata, a cura dello stesso Ufficio, in una apposita sezione nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il Consiglio d'Amministrazione deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla, tramite l'Ufficio Attività Sociali, all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio d'Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa. Il Consiglio d'Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 4 – Caratteristiche delle quote

Il capitale sociale dei soci volontari è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa.

Art. 5 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione e per causa di morte.

Il socio volontario può recedere per l'impossibilità di contribuire con la propria attività al perseguimento dei fini di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro 60 (sessanta) gg dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente regolamento, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) gg dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla data della delibera.

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio volontario:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente regolamento, dello Statuto Sociale, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto d);

- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c) che svolga o tenti di svolgere direttamente o indirettamente attività di concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- d) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 del codice civile;
- e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- g) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci, e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

Art. 6 – Promozione del socio volontario

Tra le attività riferibili all'Ufficio Attività Sociali rientrano le attività di promozione del ruolo del socio volontario; concorrono a tali attività sia i referenti gestionali e organizzativi della Cooperativa che le Sezioni Soci.

Tali attività devono tendere a:

- evidenziare il valore civile del volontariato;
- valorizzare l'apporto del volontariato all'interno dei servizi della Cooperativa;
- esplicitare i vantaggi del volontariato svolto nell'ambito del rapporto associativo con la Cooperativa (socio volontario).

Art. 7 - Decorrenza degli effetti del Regolamento e modifiche

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 22 giugno 2012

Titolo B3 - Soci speciali

Sezione I – Regolamento soci speciali

Art. 1 – Scopo del Regolamento

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge e come richiamato dall' art. 6 dello Statuto Sociale e dal presente Regolamento, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale, per i dipendenti nuovi assunti o trasformati a tempo indeterminato a partire dal 1 gennaio 2017, in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale/sociale o al loro inserimento nella Cooperativa per il perseguimento degli scopi sociali ed economici.

Possono essere quindi ammessi alla categoria dei soci speciali:

- a) coloro che devono sviluppare un percorso formativo caratterizzato da una formazione iniziale in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa per il perseguimento degli scopi sociali ed economici;
- b) coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Art. 2 – Richiesta di ammissione

Ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato, ed effettivamente operante in Cooperativa, da meno di 12 mesi può inoltrare domanda di ammissione in qualità di socio speciale, dopo avere superato il periodo di prova.

Il dipendente titolare di un contratto a tempo determinato di durata complessiva pari o superiore a 12 mesi, dal momento della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avrà la facoltà di scelta tra inoltrare la domanda di ammissione a socio lavoratore ordinario e quella a socio speciale.

I dipendenti a tempo indeterminato, ed effettivamente operanti nella Cooperativa da almeno 12 mesi, e quelli inquadrati ai livelli E ed F del CCNL Coop. Sociali o assunti in qualità di Dirigenti, già al momento dell'assunzione, dopo aver superato il periodo di prova, hanno facoltà di scelta tra inoltrare la domanda di ammissione a socio lavoratore ordinario e quella a socio speciale.

Il Consiglio di Amministrazione si impegna a mettere in campo tutte le politiche per promuovere il passaggio del dipendente con contratto a tempo indeterminato stipulato in data antecedente al 01.01.2017 a diventare socio lavoratore ordinario.

Art. 3 – Delibera di ammissione

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità ai criteri dallo stesso definiti in Allegato al presente Regolamento ed a quanto previsto dallo Statuto Sociale, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che potrà essere determinata da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 36 mesi;
- i criteri e le modalità attraverso le quali si articolano le fasi di formazione professionale e sociale nell'assetto organizzativo della Cooperativa;
- le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale sottoscritto al momento della domanda di ammissione, nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci, che non potrà essere inferiore né superiore ai limiti di minimo e di massimo fissati dalla legge;
- il diritto al ristorno/riconoscimento sociale, previsto dall'art. 26 dello Statuto Sociale della Cooperativa e dagli specifici Regolamenti, nella misura determinata dalla delibera dell'Assemblea dei soci e comunque in misura inferiore a quello riconosciuto ai soci lavoratori/cooperatori ordinari, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 4 – Diritto al voto

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di esercitare il voto solamente in occasione delle Assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio, inoltre egli non può rappresentare in Assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può votare i rinnovi delle cariche sociali né ricoprire la carica di Consigliere.

Il socio appartenente alla categoria speciale può candidarsi al Direttivo soci, ma non può ricoprire la carica di Responsabile.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può far parte né della Commissione Elettorale né della Commissione Sociale.

Il socio speciale non può esercitare i diritti previsti dall'art. 2545-bis del Codice Civile. Il recesso e l'esclusione del socio speciale sono regolati rispettivamente dall'art. 13 e dall'art. 14 dello Statuto Sociale.

Al socio speciale non spetta comunque l'attribuzione del ristorno nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissioni di strumenti finanziari.

E' compito del socio speciale partecipare almeno al 50% delle Assemblee o riunioni / incontri programmati dalla Cooperativa.

Art. 5 – Periodo di formazione e ammissione a socio ordinario

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, e comunque decorso un periodo non superiore ai 36 mesi, il socio speciale è ammesso a godere i diritti e i doveri che spettano agli altri soci lavoratori.

In tale occasione, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti degli articoli 6 e 8 dello Statuto Sociale.

Art. 6 - Decorrenza degli effetti del Regolamento e modifiche

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 22 giugno 2012 .

Modificato dall'assemblea dei soci del 16 dicembre 2016.

Sezione I – Regolamento Soci Speciali

Allegato Art. 3

- Il periodo di formazione o di inserimento del socio speciale è stabilito da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 36 mesi;
- Obbligo di formazione professionale e sociale attraverso vari strumenti quali: piattaforma informatica (FAD), riunioni informative di carattere sociale, incontri organizzati dai Direttivi soci, formazione professionale organizzata dalla Cooperativa;
- Partecipare almeno al 50% delle Assemblee o riunioni / incontri programmati dalla Cooperativa.

Parte C – Soci sovventori

Titolo C1 – Soci sovventori

Sezione I –

Regolamento disciplinante la partecipazione del socio sovventore e la costituzione del Fondo per lo sviluppo e il potenziamento aziendale

Regolamento disciplinante i rapporti tra socio sovventore e Cooperativa

Premessa

La Cooperativa Sociale Coopselios Società Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale delle comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sanitari, socio-sanitari, assistenziali ed educativi ed è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza finalità lucrative.

È istituito, ai sensi di legge e di Statuto Sociale, un *Fondo per lo sviluppo tecnologico e il potenziamento aziendale* e la implementazione del piano industriale aziendale 2024 – 2028 (d'ora innanzi "il Piano").

Il Fondo è alimentato da conferimenti in denaro effettuati dai sottoscrittori che acquistano la qualità di "Soci sovventori", alle condizioni di seguito determinate.

Le modalità di adesione, sottoscrizione, versamento, circolazione, rimborso ed i relativi diritti patrimoniali, economici, informativi e amministrativi sono disciplinate dal presente Regolamento, dallo Statuto Sociale e dalle deliberazioni concorrenti validamente assunte dagli organi sociali.

La durata minima del Fondo è fissata a tutto il 31 dicembre 2031.

Art. 1 – Caratteristiche del socio

La Cooperativa a norma dell'art. 21 dello Statuto Sociale può annoverare tra i soci la categoria dei soci finanziatori, tra i quali sono ricompresi i soci sovventori.

Possono costituirsi soci finanziatori persone fisiche, persone giuridiche e società di persone in deroga ai requisiti di ammissione, alle cause di incompatibilità e alle condizioni di trasferimento previste dallo Statuto per la generalità dei soci cooperatori.

In particolare, il presente regolamento intende disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci sovventori disciplinati, in generale, dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 2 – Destinazione

I versamenti andranno ad incrementare il capitale sociale specificatamente destinato al *Fondo per lo sviluppo tecnologico e il potenziamento aziendale* con distinta rappresentazione contabile ed autonomo funzionamento.

Art. 3 – Qualificazione del versamento e caratteristiche delle azioni

I versamenti sono da qualificare quali conferimenti ed i soggetti che provvedono alla loro esecuzione assumono la qualifica di soci sovventori il cui titolo è rappresentato da azioni nominative del valore unitario di Euro 25,00 (venticinque euro), che devono contenere le indicazioni previste dall'art. 2354 c.c., nonché la specifica denominazione "azione di socio sovventore". La partecipazione minima di investimento del socio sovventore è di nominali euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) per n. 10.000 (diecimila) azioni.

Art. 4 – Adesione, ammissione, sottoscrizione e versamenti

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per il collocamento delle azioni dei soci sovventori, l'emissione dei relativi certificati nonché per l'eventuale acquisto delle azioni stesse, anche ai sensi dell'art. 2529 cod. civ.

La sottoscrizione delle azioni potrà essere richiesta al Consiglio di Amministrazione mediante lettera di adesione indicante le generalità del soggetto richiedente, il valore complessivo che si propone di sottoscrivere e l'eventuale valore minimo di intervento.

Il collocamento e il trasferimento delle azioni dei soci sovventori sono subordinati al gradimento del Consiglio di Amministrazione nei termini previsti dall'articolo 21 dallo Statuto.

Le quote richieste si intendono interamente sottoscritte col versamento del 25% del valore complessivo sottoscritto con effetto dal termine fisso disposto dal Consiglio di Amministrazione per tutti i soci sovventori.

In caso di sottoscrizione non integrale il Fondo per il potenziamento aziendale verrà costituito nella misura pari alle sottoscrizioni raccolte e potrà essere successivamente incrementato con ulteriori sottoscrizioni fino all'importo determinato dall'Assemblea di emissione e alle medesime condizioni.

I versamenti successivi, nel limite massimo deliberato dall'Assemblea e senza obbligo di eseguirne il richiamo integrale, potranno essere richiesti anche in più tranches sulla base dell'effettivo andamento del Piano, previa comunicazione scritta da inviarsi a cura del Consiglio di Amministrazione alla generalità dei soci sovventori entro 90 giorni dal termine di versamento.

Art. 5 – Monitoraggio del Piano Industriale

Il Consiglio di Amministrazione fornirà ai soci sovventori periodiche informazioni di natura patrimoniale, economica e finanziaria sull'andamento del Piano.

Ai soci sovventori è riconosciuto il diritto di richiedere in forma scritta e motivata ulteriori specifiche informazioni in relazione a specifici atti o fatti sopraggiunti e non originariamente contemplati nei presupposti del Piano.

Art. 6 – Remunerazione e rivalutazione

Le azioni hanno godimento dalla data del versamento al 31 dicembre relativamente al primo esercizio e dall'1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per gli esercizi successivi.

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto le Azioni da Socio Sovventore sono privilegiate:

- a. nella maturazione di una maggiorazione sul dividendo previsto per i soci ordinari nel limite stabilito dall'art. 4 comma 6 della legge 59/92 ovvero di quanto previsto dalla normativa vigente al tempo della distribuzione del dividendo;
- b. nel rimborso del capitale sociale durante la eventuale liquidazione della società spetta il diritto di prelazione ai possessori di azioni di socio sovventore;
- c. nel diritto alla postergazione rispetto al capitale ordinario nella eventuale riduzione del capitale per perdite quale condizione di maggior favore come consentito dal 4° comma del richiamato articolo 23.

Le condizioni di dividendo sono deliberate dall'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del Bilancio, sulla base dell'andamento dei risultati di gestione, fermo restando che, in presenza di utili, ai possessori di azioni da Socio Sovventore spetterà obbligatoriamente una remunerazione minima pari al 2% annuo da calcolarsi sul valore dei versamenti effettuati tempo per tempo, la quale remunerazione minima, in caso di mancanza o insufficienza dell'utile di esercizio, dovrà essere recuperata negli esercizi successivi fino alla data di scadenza.

In caso di distribuzione di dividendi ai possessori di azioni ordinarie la premialità, di cui alla precedente lettera a., è prevista nella misura massima di un ulteriore 2%.

I dividendi deliberati dalla Assemblea dei Soci saranno liquidati annualmente entro 120 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio salva la richiesta di destinazione in assolvimento degli impegni di versamento di capitale assunti dai soci sovventori.

Alle azioni dei soci sovventori è prevista la rivalutazione annuale del capitale di cui all'art. 7 comma 1. della Legge 31.01.92 n. 59 richiamata all'art. 28 dello Statuto Sociale nel limite minimo dello 0,5% annuo e nel limite massimo del tasso di inflazione.

Art. 7 – Diritti amministrativi e di voto

A ogni azione di socio sovventore spetta il diritto di voto nel limite massimo di cinque voti per singolo socio sovventore e nel limite complessivo pari a un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 59/1992.

Qualora, per qualunque motivo, i voti spettanti ai soci sovventori presenti in Assemblea vengano a superare il limite di 1/3 dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, essi verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portati. L'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità di votazione idonee ad assicurare il rispetto del limite predetto.

Ai soci sovventori sono riconosciuti i seguenti diritti di voto:

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| - fino a 50.000 azioni | 1 voto |
| - oltre 50.000 fino a 100.000 azioni | 2 voti |
| - oltre 100.000 fino a 150.000 azioni | 3 voti |
| - oltre 150.000 fino a 200.000 azioni | 4 voti |
| - oltre 200.000 azioni | 5 voti |

I sovventori, e i loro rappresentanti, qualora si tratti di persone giuridiche, possono essere nominati amministratori secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale in vigore; la maggioranza del Consiglio di Amministrazione deve comunque essere costituita da soci cooperatori o da loro rappresentanti.

Ai soci sovventori è riservata, collegialmente, l'indicazione del nominativo di almeno un sindaco effettivo quale componente del Collegio Sindacale che sarà nominato dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 8 – Trasferimento e pegno sulle quote

Il socio sovventore può trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione in qualsiasi momento, nel qual caso deve darne notizia al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa mediante lettera raccomandata A.R. contenente le generalità complete dell'aspirante acquirente, ciò a norma dell'art. 21 dello Statuto Sociale.

In caso di mancato gradimento del nominativo del potenziale acquirente, il Consiglio provvede, in via alternativa, a:

- indicare un altro nominativo gradito;
- provvedere al rimborso delle quote.

Qualora il Consiglio non si esprima entro 60 giorni il gradimento si intende accordato.

Il socio sovventore potrà liberamente impegnare le quote dandone informazione scritta al Consiglio di Amministrazione fatto salvo il vincolo del mantenimento, in capo al socio sovventore, dell'esercizio del diritto di voto.

Art. 9 – Durata, Recesso e Rimborso

La durata del fondo per lo sviluppo tecnologico e il potenziamento aziendale, e della conseguente emissione di azioni da socio sovventore, è fissata al 31/12/2031.

Il recesso del socio sovventore può avvenire, decorsi tre anni dal completamento dei versamenti assunti, nei seguenti casi:

- a. trasferimento all'estero della sede legale;
- b. recesso della Cooperativa dalla Associazione datoriale;
- c. modifica della natura cooperativa della società;
- d. modifica sostanziale dell'oggetto sociale;
- e. operazioni straordinarie che pregiudicano la continuità aziendale assunte con voto contrario del rappresentante dei Soci sovventori se nominato nel Consiglio di Amministrazione;
- f. mancato adempimento degli obblighi rinvenienti dal presente Regolamento.

Il rimborso della emissione di azioni da socio sovventore disciplinata con il presente regolamento prevede il seguente piano di rimborso:

- quanto al 25% del valore sottoscritto e versato entro il 5° anno;
- quanto al 25% del valore sottoscritto e versato a decorrere entro il 6° anno;
- quanto al 50% residuo comprensivo delle rivalutazioni e degli eventuali dividendi non ancora corrisposti a maturazione del 7° anno.

La richiesta di rimborso dei conferimenti, come previsto nell'art. 2535 del codice civile, sarà efficace previa richiesta a decorrere dall'approvazione, da parte della Assemblea dei Soci, del bilancio di esercizio relativo all'anno in cui si è verificato il recesso e la liquidazione avverrà entro 180 giorni.

In riferimento all'andamento del Piano, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare:

- a decorrere dal 4° anno di durata dell'emissione rimborsi parziali anticipati dei conferimenti;
- rimborsi parziali a scadenza e proroga del termine in esecuzione di delibere dell'Assemblea dei Soci e dell'adesione dei Soci Sovventori in relazione alla definizione di ulteriori obiettivi di sviluppo tecnologico, di ristrutturazione e di potenziamento aziendale.

Art. 10 – Decorrenza degli effetti del Regolamento e modifiche

Il presente Regolamento entrerà in vigore dall'approvazione da parte dell'Assemblea generale.

L'Assemblea determina in 8.000.000 Euro (otto milioni / 00) il limite massimo del fondo per lo sviluppo tecnologico e il potenziamento aziendale, stabilisce in mesi 3 a partire dal 01/07/2024 il periodo entro il quale devono essere raccolte le adesioni ed entro il 2024 il periodo di ammissione, sottoscrizione e versamento della prima tranche.

L'Assemblea dà mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere all'esecuzione ai sensi e nei limiti del presente Regolamento.

Regolamento approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il 27 giugno 2024

Parte D – Organizzazione sociale

Titolo DI – Sezioni Soci

Sezione I – Regolamento Sezioni soci

Premessa

(dallo Statuto Sociale art. 20)

“Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci, i soci cooperatori della Cooperativa sono raggruppati in sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della Cooperativa.

È compito del Consiglio di Amministrazione definire il numero dei soci cooperatori che compongono la sezione soci e l'assegnazione dei soci alla sezione. Il funzionamento delle sezioni soci è normato da apposito regolamento.”

Art. 1 - Compiti e funzioni

Le sezioni soci rappresentano l'articolazione del corpo sociale della cooperativa in quanto raggruppano i soci cooperatori. Sono istituite dal Consiglio d'Amministrazione secondo quanto indicato dall' art. 20 dello Statuto Sociale e dal presente regolamento.

Qualora vengano meno le condizioni regolamentari in base alle quali il Consiglio di Amministrazione ha proceduto ad istituire la sezione soci, il Consiglio stesso può deliberarne la soppressione accorpendo i soci ad altra sezione.

Periodicamente, almeno una volta all'anno, il Consiglio di Amministrazione procede ad opportuna verifica delle condizioni regolamentari.

Le sezioni soci hanno lo scopo fondamentale di articolare la rappresentanza e la partecipazione sociale. In questo senso concorrono a supportare le iniziative del Consiglio di Amministrazione, della Commissione Sociale e dell'Ufficio Attività Sociali.

Hanno lo scopo di:

- mantenere vivo e consolidare il rapporto fra i soci;
- promuovere la partecipazione dei soci alla definizione degli indirizzi e dei programmi della Cooperativa;
- instaurare e intrattenere rapporti organici tra il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e la base sociale;
- formulare pareri consultivi in merito alle più importanti scelte di conduzione aziendale;
- collaborare alla diffusione della mission cooperativa;
- promuovere e realizzare iniziative che favoriscano la sensibilità alle tematiche sociali;
- promuovere e sostenere le iniziative a carattere assicurativo di previdenza complementare e finanziaria sottoscritte dalla Cooperativa con soggetti esterni a favore dei propri soci;

- sostenere e promuovere attività culturali, ricreative e sportive in favore dei soci, delle loro famiglie e dei territori in cui operano le sezioni soci.

Art. 2 - Territorio di competenza e condizioni di costituzione

Le sezioni soci sono divise per aree territoriali definite dal Consiglio di Amministrazione. Ognuna comprende tutti i soci residenti. Qualora nel territorio di residenza non fossero presenti sezioni soci l'appartenenza alla sezione verrà attribuita in base alla sede dell'attività lavorativa.

Per la costituzione di una sezione soci è necessario che nel territorio delimitato esista un numero di soci cooperatori non inferiore al numero definito dal Consiglio di Amministrazione e che gli stessi siano iscritti al libro soci. Il Consiglio d'Amministrazione può procedere alla costituzione di una sezione soci anche laddove non si raggiunga il numero previsto dal presente Regolamento, previa valutazione di condizioni di straordinarietà e fattibilità, quindi per consentire una più diffusa partecipazione alla vita sociale.

Art. 3 - Organi delle sezioni soci

Gli organi delle sezioni soci sono:

- il Direttivo di sezione;
- il Responsabile della sezione.

Art. 4 - Direttivo di sezione soci da modificare

Il Direttivo di Sezione Soci è costituito da un numero di componenti non inferiore a 3 e non superiore a 9, fissato dal Consiglio di Amministrazione prima del suo rinnovo.

Il Direttivo viene rinnovato, di norma, ogni tre anni secondo quando deliberato dal Consiglio di Amministrazione e i componenti sono rieleggibili.

Il Direttivo di Sezione elegge nel suo seno un Responsabile e un Vice Responsabile.

Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti il Direttivo.

Il Direttivo di sezione è convocato dal Responsabile della sezione tutte le volte che egli lo ritenga necessario; deve essere convocato inoltre ove ciò sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti, che devono, nella richiesta di convocazione, specificare la materia da trattare.

Il Direttivo può essere convocato infine dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

In ogni caso, della convocazione, per conoscenza, deve essere data notizia al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Ufficio Attività Sociali.

Alle riunioni del Direttivo di Sezione Soci possono essere invitati tecnici e dirigenti della Cooperativa. Possono essere invitate inoltre persone esterne alla Cooperativa, esclusivamente per questioni inerenti le funzioni del Direttivo. I Consiglieri dell'Area di riferimento della sezione soci sono invitati permanenti.

Gli invitati o i delegati del Consiglio non hanno diritto di voto.

Qualora venissero a mancare uno o più dei suoi componenti, il Direttivo procederà alla loro sostituzione tramite cooptazione, da ratificarsi al primo Consiglio di Amministrazione utile. Solo nel caso venisse a mancare un numero di componenti pari o superiore alla metà dell'intero Direttivo, In Consiglio di Amministrazione potrà decidere di deliberarne il rinnovo totale, ferma restante la scadenza istituzionale prevista.

Art. 5 - Elezione del Direttivo di Sezione

Nel caso il Consiglio di Amministrazione indicasse il rinnovo delle cariche, i soci lavoratori e i soci volontari che intendono candidarsi al Direttivo di sezione devono presentare la propria candidatura al Presidente della Commissione Elettorale in carica o in sua mancanza al Consiglio di Amministrazione, entro i termini e le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si farà carico di rendere pubbliche le candidature, in modo da permettere ai soci una scelta meditata.

Il Consiglio di Amministrazione e la Commissione Elettorale provvedono a garantire la regolarità delle procedure di voto con le stesse modalità previste per il rinnovo delle cariche sociali.

Saranno nominati membri del Direttivo coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti ottenuti saranno eletti coloro che risulteranno iscritti nel libro soci da più tempo.

Ciascun socio potrà esprimere tante preferenze quanti sono i candidati da eleggere.

Per quanto riguarda l'espletamento del voto per le elezioni del Direttivo soci, ciascun socio non può rappresentare né essere rappresentato con delega da un altro socio.

Art. 6 - Funzioni del Coordinamento Direttivi Soci

Il Coordinamento dei Direttivi, oltre al perseguimento degli obiettivi dell'art. 1, ha i seguenti compiti:

- a) realizzare le iniziative che sviluppino la partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa, garantendo agli stessi un idoneo flusso di informazioni in merito alle delibere degli organi sociali;
- b) elaborare proposte da presentare al Consiglio;
- c) divulgare i principi e le finalità della Cooperativa, collegandole alla specificità del territorio di competenza;
- d) concorrere all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in ciascun territorio di competenza;
- e) realizzare quanto di sua competenza ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione secondo quanto indicato nel Regolamento elettorale;
- f) fornire i pareri richiesti dal Consiglio di Amministrazione;
- g) concorrere con proposte e pareri alla formulazione del Bilancio Sociale;
- h) promuovere e realizzare iniziative sociali nel territorio di competenza.

Art. 7 - Funzionamento del Direttivo di Sezione

Per ogni seduta del Direttivo di Sezione dovrà essere redatto il verbale contenente tra l'altro:

- l'ora di inizio e l'ora di chiusura della seduta;
- l'elenco dei componenti presenti e degli eventuali invitati e/o delegati;
- l'elenco dei punti trattati;
- il resoconto sintetico degli interventi;
- le decisioni assunte per ogni singolo punto trattato.

Art. 8 - Responsabile della Sezione

Il Responsabile della Sezione viene eletto nella prima seduta del Direttivo di sezione dopo il rinnovo, tra i soci ordinari. Dirige e coordina l'attività del Direttivo.

In particolare:

- cura direttamente i rapporti con i soci della propria sezione;
- convoca e presiede le riunioni del Direttivo di sezione;
- può essere invitato, in relazione ai temi da trattare, alle sedute del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Art. 9 - Incompatibilità

La nomina a componente il Direttivo di sezione è incompatibile con quella di consigliere di Amministrazione, di membro del Collegio Sindacale e di componente dell'Ufficio Attività Sociali.

Art. 10 - Decorrenza degli effetti del Regolamento e modifiche

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 22 giugno 2012 .

Modificato dall'assemblea dei soci del 04 aprile 2014.

Modificato dall'assemblea dei soci del 22 giugno 2018

Titolo D2 – Rappresentanza dei soci

Sezione I – Regolamento Elettorale

Premessa

Il presente Regolamento Elettorale è finalizzato a migliorare il funzionamento democratico della Cooperativa e a fornire ai soci più efficaci modalità di rappresentanza e partecipazione nel percorso di definizione della composizione del Consiglio di Amministrazione.

Il principio che fonda il sistema di Governance della Cooperativa è la netta distinzione tra la proprietà della Cooperativa (I Soci), che trova la sua massima garanzia nel Consiglio di Amministrazione, e la gestione dell'impresa sociale con le deleghe operative del Direttore Generale che potrà a sua volta delegare ai Direttori d'area e di Funzione a firma disgiunta o congiunta tra di loro.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha un ruolo istituzionale di garante della proprietà con il compito primario di controllare la coerenza della gestione aziendale con gli indirizzi assegnati e con l'importante potere di gestire il Consiglio di Amministrazione, garantendone il corretto funzionamento, garantendo la promozione della trasparenza dell'attività sociale e avendo cura di rappresentare tutti i soci.

Il Direttore Generale, invece, assume in sé funzioni esclusivamente operative-gestionali, attraverso le opportune deleghe operative conferite dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con gli indirizzi strategici approvati.

Il Direttore Generale ha, in definitiva, il compito di gestire la Cooperativa avvalendosi gerarchicamente di tutta la tecno-struttura.

Da qui la necessità, anche per la complessità della nostra Cooperativa, di intraprendere un percorso condiviso tale da poter garantire alla nostra Impresa Sociale la composizione di un Consiglio di Amministrazione sempre meglio rispondente ad esercitare consapevolmente un controllo preventivo, vigilando sulla corretta gestione, conferendo deleghe.

Il vigente Statuto Sociale riconosce al Consiglio di Amministrazione, anche in assenza delle condizioni previste dall'art. 2540 c.c., la facoltà di convocare Assemblee Separate che potranno nominare delegati in rappresentanza dei soci all'Assemblea Generale (Art. 37 Statuto Sociale).

In tal modo lo Statuto Sociale consente al Consiglio di Amministrazione di articolare variamente le modalità di partecipazione attiva dei soci per realizzare le migliori condizioni di democrazia nella scelta degli organismi della Cooperativa, valutando la convocazione di un'Assemblea Generale, delle Assemblee Separate e adottando anche eventualmente misure tecniche che favoriscano le operazioni di espressione del voto , quali il sistema di voto elettronico e la predisposizione di seggi aggiuntivi per consentire il voto nelle aree di attività più periferiche

D'altra parte, considerate le grandi dimensioni e l'ampia distribuzione territoriale della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione, al fine di agevolare la partecipazione dei soci, può altresì scegliere di sostituire o integrare le Assemblee Separate con incontri più frequenti e capillari nel territorio denominati Riunioni Informative, in cui dialoga con i soci attraverso la collaborazione dei Direttivi di Sezione territoriali.

Il ricorso alle modalità suddette per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, invero, risulta opportuno in quanto è negli organi sociali della Cooperativa (in primis, il Consiglio di Amministrazione e le Assemblee - Generali o Separate - dei soci) che si discutono gli indirizzi di tipo strategico, istituzionale e organizzativo.

La Cooperativa, che opera in diversi territori e con una pluralità di attività, deve, pertanto, disporre di organismi autorevoli e rappresentativi, in grado di assumere decisioni strategiche coerenti con le evoluzioni dei suoi settori di attività.

Nel presente Regolamento Elettorale si definiscono le attività con le quali la Cooperativa norma il processo attraverso cui i soci lavoratori ordinari e speciali eleggono i loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, sulla base di un riparto di tale categoria di soci in una pluralità di Collegi Elettorali Territoriali, sotto la supervisione di una Commissione Elettorale appositamente nominata.

E' peraltro auspicabile che la Commissione Elettorale sia rinnovata solo parzialmente rispetto alle precedenti tornate elettorali per garantire continuità ed esperienza nell'espletamento delle relative funzioni.

Per favorire candidature che rappresentino la pluralità dei soci la Cooperativa, collaborando con le Sezioni Soci e l'Ufficio Attività Sociali, mette in atto tutte le possibili azioni per favorire la presentazione di più Liste elettorali, attivando inoltre percorsi formativi che permettano al candidato consigliere di avere la giusta preparazione, necessaria vista l'importanza del ruolo da ricoprire.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto Sociale, resta in carica per tre esercizi (tre anni); in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea Generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Al fine di promuovere un rinnovo costante delle cariche sociali della cooperativa si auspica, nella composizione delle Liste dei Consiglieri, che il 60% dei Candidati Consiglieri non abbiano superato i tre mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno (come stabilito dall'art.38 dello Statuto Sociale) un Presidente e uno o due Vicepresidenti cercando di individuare i soggetti che abbiano l'autorevolezza e il più ampio sostegno per ricoprire i ruoli, rappresentando al meglio l'articolazione territoriale della Cooperativa. Al fine di preservare l'indipendenza del Consiglio di Amministrazione, in aggiunta alle cause di incompatibilità previste dalla legge, dallo Statuto, dall'art. 13 del presente regolamento e dal Codice etico della cooperativa, si considera incompatibile la carica di Consigliere con i ruoli esercitati attraverso procura discendenti dalla Direzione Generale e/o dal Consiglio di Amministrazione che possono determinare conflitto di interessi, e con il ruolo di membro dell'Organismo di Vigilanza.

Considerata l'importanza dei Direttivi di Sezione Soci come collante fra il Consiglio di Amministrazione e il resto dei soci cooperatori, le eventuali elezioni di tale organo cooperativo devono svolgersi in un periodo successivo e comunque non concomitante con l'elezione del Consiglio di Amministrazione per dare la possibilità al maggior numero di soci di avanzare la propria candidatura e partecipare attivamente alla vita politica della Cooperativa

Per favorire l'azione dei direttivi e consentire un dialogo più stretto con i vertici aziendali, i componenti del Consiglio di amministrazione si devono considerare invitati permanenti a tutte le riunioni del Direttivo della propria Sezione Territoriale, senza avere peraltro diritto di voto per salvaguardare l'indipendenza degli organi sociali.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi informativi

Il processo elettorale in Cooperativa si fonda sulla libertà, autonomia, pubblicità e trasparenza delle candidature, sul rispetto delle procedure e del regolamento, sulla valorizzazione dell'impegno sociale del candidato necessario per rappresentare la Cooperativa nei suoi organi sociali.

Pur senza introdurre norme troppo specifiche, la Cooperativa rileva l'importanza di un'articolazione del proprio organismo di governo che comprenda rappresentanti dei diversi settori e delle professioni.

Art. 2 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 38 dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione deve essere composto da un numero minimo di 9 componenti ad un numero massimo di 21 componenti. I componenti del Consiglio di Amministrazione includono sia i rappresentanti dei soci lavoratori ordinari che dei soci sovventori, questi ultimi nei limiti previsti dallo Statuto Sociale (art. 38).

L'Assemblea Generale dei soci delibera, prima dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il numero dei suoi componenti soci lavoratori ordinari e soci sovventori con i limiti massimi definiti dallo Statuto Sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto Sociale, resta in carica per tre esercizi (tre anni); in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea Generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Al fine di garantire un rinnovo costante dei vertici della cooperativa viene posto di norma un limite massimo di tre mandati consecutivi per il ruolo di Consigliere di Amministrazione, salva la possibilità per un candidato di essere eletto per più mandati se non consecutivi.

Si fa inoltre salva la possibilità per il Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica alla scadenza del suo terzo mandato di candidarsi nuovamente per essere eletto per un quarto mandato consecutivo e, qualora allo scadere dello stesso rivesta ancora la carica di Presidente, anche per un quinto mandato consecutivo.

L'elezione dei consiglieri in rappresentanza dei soci lavoratori avviene secondo le modalità e le procedure previste dal presente Regolamento.

L'elezione dei consiglieri in eventuale rappresentanza dei soci sovventori avviene secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento per la disciplina dei soci sovventori.

Art. 3 - Elezione dei Consiglieri

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione viene di norma effettuata in occasione dell'Assemblea Generale dei Soci indetta per l'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo all'ultimo esercizio in cui il Consiglio di Amministrazione rimane in carica.

Art. 4 - Collegi e Seggi Elettorali Territoriali

Al fine di garantire una migliore e più specifica rappresentanza dei soci nel Consiglio di Amministrazione, i soci della Cooperativa vengono ripartiti in Collegi Elettorali Territoriali che rappresentano le Sezioni Soci, i servizi e i territori di insediamento della Cooperativa così come individuati al successivo art. 6.

Ciascun socio è pertanto assegnato dal Consiglio di Amministrazione ad un Collegio Elettorale Territoriale in base ai criteri individuati al successivo art.5

In ogni caso il numero di soci assegnato dal Consiglio di Amministrazione a ciascun Collegio Elettorale Territoriale deve essere compreso tra un numero minimo di soci lavoratori ordinari e speciali che possa garantire la rappresentanza per quel Collegio Elettorale Territoriale di almeno un consigliere ed un numero massimo di 700 soci lavoratori ordinari e speciali tenuto conto del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell'assegnazione del socio al rispettivo Collegio Elettorale Territoriale.

Dopo avere definito l'entità numerica del Consiglio di Amministrazione da eleggere, l'Assemblea Generale dei soci, su indicazione del Consiglio di Amministrazione in carica, dovrà determinare il

numero dei consiglieri presenti nelle Liste, espressione di ciascun Collegio Elettorale Territoriale in ragione direttamente proporzionale al numero di soci lavoratori ordinari e speciali in forza alla data dell'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno in cui si tengono le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione individuare per ogni Collegio Elettorale un numero congruo di Seggi elettorali territoriali, tali da favorire la partecipazione dei soci alla tornata elettorale.

Art. 5 – Elezioni delle Cariche Sociali

In attuazione di quanto previsto dall'art. 37 dello Statuto Sociale ed esistendo le condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile, onde consentire la massima partecipazione dei soci al processo di elezione delle cariche sociali, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fare precedere l'Assemblea Generale da Riunioni Informative e/o Assemblee Separate, convocate nelle diverse aree del territorio nelle quali sono residenti o lavorano i soci ciascuna delle quali corrisponde ad un Collegio elettorale territoriale.

Ciascun socio può esprimere il proprio voto solo nei Seggi Elettorali predisposti, in base all'assegnazione al Collegio elettorale territoriale proposta dal Consiglio di Amministrazione.

Visto l'art. 38 dello Statuto che rimette al Regolamento Elettorale la disciplina della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e considerato che le relative operazioni elettorali si svolgono normalmente a scrutinio segreto, si stabilisce con il presente Regolamento che, per quanto riguarda l'espletamento del voto per le elezioni delle cariche sociali, ciascun socio non può rappresentare né essere rappresentato con delega da un altro socio.

L'Ufficio Attività Sociali predisporrà l'elenco nominativo dei soci lavoratori ordinari e speciali aventi diritto al voto.

Il Consiglio di Amministrazione opera l'assegnazione dei soci al Collegio Elettorale Territoriale di appartenenza sulla base della sede lavorativa in primis o su richiesta della residenza/domicilio, definisce il numero e la suddivisione territoriale dei Seggi Elettorali a cui saranno convocati i soci per designare i loro rappresentanti al Consiglio di Amministrazione, e in caso di Assemblee Separate stabilisce il numero totale dei delegati all'Assemblea Generale, ripartendo tale numero in proporzione alla numerosità di ciascuna Assemblea Separata. Per essere ammessi come delegati è necessario presenziare fisicamente all'Assemblea Separata.

I delegati saranno portatori di tanti voti quanti quelli presenti e rappresentati per delega all'Assemblea Separata.

L'Ufficio Attività Sociali, nella predisposizione della lista dei delegati e consultati i Direttivi delle Sezione Soci, dovrà seguire indicativamente i seguenti criteri:

- adeguata rappresentatività di tutti i settori e delle strutture / servizi della Cooperativa;
- adeguata rappresentatività dei settori e i ruoli professionali dei soci lavoratori della Cooperativa;
- rispetto dei criteri sulle pari opportunità;
- osservanza del Codice Etico e dei regolamenti interni della Cooperativa.

Se preceduta da Assemblee Separate, l'Assemblea Generale per il rinnovo delle cariche sociali sarà costituita dai delegati delle Assemblee Separate presenti. Ciascun delegato rappresenta il numero dei soci e dei voti attribuitigli risultante dal processo verbale della rispettiva Assemblea separata, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

I delegati rappresentano con vincolo di mandato, nella designazione degli organi sociali, i soci delle Assemblee Separate che li hanno delegati.

I soci sovventori esprimeranno loro delegati all'Assemblea Generale e rappresenteranno tanti voti quanti previsti dal regolamento dei soci sovventori nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 22 dello Statuto Sociale.

Art. 6 - Articolazione dei Collegi Elettorali e Seggi Elettorali

Si individuano le seguenti modalità di articolazione per i Seggi elettorali territoriali in accordo alla ripartizione in Collegi Elettorali Territoriali secondo la tabella seguente:

Collegi Elettorali Territoriali	N. Seggi Elettorali

Art. 7 - Decorrenza degli effetti del Regolamento e modifiche

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 22 giugno 2012.

Modificato dall'assemblea dei soci del 11 dicembre 2015.

Modificato dall'assemblea dei soci del 22 giugno 2018.

Modificato dall'assemblea dei soci del 09 luglio 2021.

COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 8 - Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è nominata, di prassi, dall'Assemblea Generale che definisce il numero dei componenti da eleggere nel Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione in carica, con lo scopo di garantire e facilitare l'attuazione della democrazia elettiva nella Cooperativa.

La Commissione Elettorale è composta da un minimo di cinque componenti ad un massimo di **nove** componenti effettivi, in rappresentanza dei vari territori, a cui si aggiunge un componente espresso dal Collegio Sindacale o dall'Organismo di Vigilanza che svolgerà funzioni di Presidente. E' previsto il componente supplente (nominato dal Collegio Sindacale o Organismo di Vigilanza) che svolgerà funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente effettivo così come sono previsti componenti supplenti in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi rappresentanti dei soci lavoratori ordinari e speciali come espressione dei vari territori.

I componenti e i candidati al Consiglio di Amministrazione non possono far parte della Commissione elettorale per il rinnovo delle cariche sociali.

La Commissione Elettorale si avvale del supporto dell'Ufficio Attività Sociali o di suo delegato con funzioni di segreteria.

La commissione elettorale resta in carica fino all'avvenuta nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Competenze della Commissione Elettorale

Spetta alla Commissione Elettorale l'indirizzo e il controllo sulle operazioni propedeutiche all'elezione del Consiglio di Amministrazione e all'elezione relativa ai rinnovi dei Direttivi di Sezione Soci secondo quanto stabilito dall'apposito Regolamento.

La Commissione Elettorale deve essere messa nelle condizioni di svolgere il proprio compito avvalendosi degli strumenti organizzativi messi a disposizione dalla Cooperativa. Di ciò sarà responsabile il Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica.

La Commissione provvede a valutare le liste proposte in base ai requisiti del presente regolamento.

In caso di non ottemperanza a quanto previsto agli articoli 13 e 14 del presente regolamento, la Commissione può concedere fino ad un massimo di gg.10 da calendario per adeguarsi a quanto prescritto dai suddetti articoli.

Qualora non si ottemperi a quanto previsto e nei tempi indicati, la Commissione dichiara la decadenza della Lista.

La Commissione deve comunicare al Consiglio di Amministrazione la composizione delle Liste candidate al rinnovo del Consiglio entro il 31 Marzo dell'anno in cui si tiene il rinnovo delle cariche sociali.

La Commissione Elettorale predispone tutta la modulistica necessaria alla corretta esecuzione delle operazioni di voto garantendo la necessaria segretezza e custodendo in luogo riservato la documentazione, anche in formato elettronico, elettorale e di scrutinio.

Al termine del percorso elettorale la Commissione Elettorale redigerà un verbale che, insieme alla documentazione elettorale e di scrutinio conservata in plico sigillato e controfirmato da tutti i componenti della Commissione Elettorale, sarà consegnato per l'opportuna archiviazione cartacea o elettronica, fino ad un tempo massimo di conservazione di legge, al Presidente del Consiglio di Amministrazione eletto.

Art. 10 - Funzionamento della Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale è convocata, di norma, dal Presidente della Commissione Elettorale.

Per la regolarità della sua convocazione si osservano, in quanto applicabili, le stesse regole che valgono per la convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti e delibera con la maggioranza dei presenti e vengono di norma verbalizzate.

Art. 11 - Sostituzioni di componenti della Commissione Elettorale

Se nel corso dell'attività della Commissione vengono a mancare uno o due dei suoi componenti, gli altri potranno sostituirli per cooptazione con altri soci lavoratori ordinari e speciali. Se invece vengono a mancare più di 5 membri, il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina dell'intera Commissione Elettorale.

Art. 12 - Decorrenza degli effetti del Regolamento e modifiche

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 22 giugno 2012.

Modificato dall'assemblea dei soci del 11 dicembre 2015.

Modificato dall'assemblea dei soci del 22 giugno 2018.

Modificato dall'assemblea dei soci del 09 luglio 2021.

Modificato dall'assemblea dei soci del 15.12.2023

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13 - Profilo delle candidature costituenti le liste

Le liste dei candidati per l'elezione in Consiglio di amministrazione devono essere composte esclusivamente da soci lavoratori ordinari che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritti da almeno 12 mesi nel libro soci ordinari;
 - abbiano maturato una esperienza come amministratore in cooperative e/o altri tipi di società; in alternativa abbiano frequentato un corso di formazione che preveda un ciclo di almeno tre incontri sulla cultura e sulla gestione cooperativa organizzato da Coopselios in collaborazione con i Direttivi di Sezione Soci e/o le Associazioni Cooperative di rappresentanza; o in alternativa abbiano svolto il corso sulla cultura e sulla gestione cooperativa organizzato da Coopselios predisposto in FAD;
 - negli ultimi tre anni non abbiano instaurato contenziosi contro la Cooperativa;
 - godano dei diritti ex art. 2382 C.C (cause di ineleggibilità e decadenza);
 - non ricoprano al momento della presentazione della domanda un ruolo di direzione con procura discendenti dalla Direzione Generale e/o dal Consiglio di Amministrazione che possono determinare conflitto di interessi, e con il ruolo di membro dell'Organismo di Vigilanza;
 - non sussistano elementi di conflitto di interesse per incarichi, responsabilità e rapporti di varia natura;
- a titolo esemplificativo e non esaustivo: determinare interessi in contrasto, in competizione e in divergenze con quelli della cooperativa; determinare situazioni di conflitto per interessi personali, del coniuge, del convivente, di parenti e affini entro il secondo grado o che possano coinvolgere interessi di persone con le quali vi siano rapporti finanziari od economici significativi;
- abbiano rispettato il Codice Etico ed i regolamenti interni della Cooperativa.

Art. 14 - Liste dei candidati

Nella nomina del Consiglio di Amministrazione, si segue il criterio della votazione sulla base di una o più liste di candidati, che siano rappresentative di tutti i settori, delle strutture / servizi e dei ruoli professionali della Cooperativa, complete di tutti i membri da eleggere, fatti salvi i diritti di rappresentanza di eventuali soci sovventori, nel rispetto dell'art. 22 dello Statuto.

Il numero dei Consiglieri da nominare, nel rispetto dell'art. 38 dello Statuto, dovrà essere deliberato dall'Assemblea Generale svolta nel mese di Dicembre nell'anno precedente al rinnovo delle cariche, e ogni lista dovrà essere composta almeno dal numero dei candidati Consiglieri deliberato. Non obbligatoriamente, nella lista potranno essere presenti candidati "supplenti" che potranno essere chiamati a svolgere il ruolo di consiglieri in caso di cooptazione.

Ad essa deve essere allegato un curriculum di tutti i candidati, nel quale siano specificate le generalità, le esperienze professionali maturate, l'area in cui lavora, il settore, la struttura o il servizio e, gli eventuali incarichi ricoperti in altre imprese che possano generare conflitto d'interessi. Inoltre dovrà essere allegato una sintesi del programma di conduzione della cooperativa sull'indicazione del Comitato Promotore.

I Comitati promotori potranno costituirsi a partire **dal primo di settembre** dell'anno precedente al rinnovo delle cariche fino alla data del **31 gennaio** dell'anno del rinnovo delle cariche.

La comunicazione dell'avvenuta costituzione deve essere inoltrata al Presidente del Consiglio di Amministrazione utilizzando l'apposito modulo da richiedere all'Ufficio Soci della cooperativa.

Ogni Comitato deve essere composto da almeno **5** soci appartenenti alla categoria soci ordinari.

Ogni singola lista dovrà essere avanzata al Presidente della Commissione Elettorale **entro l'ultimo giorno del mese di febbraio** dell'anno in cui si tiene il rinnovo delle cariche sociali.

Su richiesta del Comitato Promotore si potrà modificare la composizione della lista tra Candidati titolari e supplenti, per un massimo di tre Candidati, entro la data della prima riunione di presentazione delle liste o entro i 20 giorni antecedenti la data dell'Assemblea Generale. Rientra nei compiti della Commissione Elettorale valutare l'appropriatezza delle motivazioni della richiesta.

Ogni singola lista dovrà essere corredata da un numero di almeno **30** firme di soci ordinari e/o speciali, oltre i candidati della lista stessa.

Nella definizione delle liste devono essere rispettati i seguenti criteri vincolanti:

- a) i candidati, di ogni singola lista, eleggibili delle sedi legali e amministrative, di norma, non possono essere più di un terzo del collegio elettorale territoriale;
- b) i candidati, di ogni singola lista, devono essere rappresentativi dei territori in maniera proporzionale secondo la seguente formula: numero di Consiglieri totale * numero di soci ordinari e speciali del collegio elettorale/ numero totale dei soci ordinari e speciali.

Ogni socio che abbia i requisiti previsti dall'art.13 del suddetto regolamento può presentare una propria lista.

Ogni socio non può candidarsi in più liste, né firmare l'adesione a più di una lista. Il socio che si candida in una lista non può firmare l'adesione per un'altra.

Per favorire la costituzione di liste, il Comitato promotore può presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione a partire dal **primo di settembre** dell'anno precedente al rinnovo delle cariche fino alla data del **31 gennaio** dell'anno del rinnovo delle cariche.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, comunicata la richiesta ai Consiglieri, si attiverà al più tardi entro **sette giorni** coinvolgendo gli organismi deputati (ufficio soci, direttivi e sezioni soci) nell'organizzare incontri nei territori richiesti dal Comitato.

La Commissione Elettorale, verificato il possesso da parte dei candidati dei requisiti sopracitati, presenta ai Collegi Elettorali territoriali le liste dei candidati.

I componenti delle liste e i firmatari delle stesse possono effettuare attività di promozione e propaganda elettorale del programma della lista che sostengono:

- durante i momenti e negli spazi decisi in accordo con i Direttivi di Sezione per consentire omogenea visibilità a tutte liste;
- utilizzando strumenti e mezzi aziendali messi a disposizione dalla Commissione Elettorale;
- senza influenzare comportamenti di preferenza di liste ricorrendo alla gerarchia organizzativa aziendale.

La mancata osservanza, anche di uno solo dei punti sopraccitati, va immediatamente segnalata alla Commissione Elettorale e all'Organismo di Vigilanza, che interverrà, in base a criteri definiti nel Codice Etico della Cooperativa e nei Regolamenti e procedure interne, per escludere il candidato o l'intera lista dalla competizione elettorale.

Esempio scheda elettorale contenente 4 liste

Lista "A"		Lista "B"	
Scelta n.	<i>1</i>	Scelta n.	
Reggio nord	Reggio sud	Reggio nord	Reggio sud
Rossi	X	Gialli	Y
Bianchi	W	Neri	V
Verdi	Y	Arancioni	Z
Piacenza	Lombardia	Piacenza	Lombardia
Tizio	Ciro	Remo	Aristotele
Caio	Dario	Romolo	Seneca
Sempronio	Serse	Numa Pompilio	Platone
Liguria-Toscana	Veneto	Liguria-Toscana	Veneto
Cesare	Amarone	Scipione	Spritz
Ottaviano	Cabernet	Costantino	Grappa
Lazio	Supplenti	Lazio	Supplenti
Dante	VVVV	Kant	FFFFF
Pascoli	QQQ	Hegel	GGGG
Lista "C"		Lista "D"	

Art. 15 - Modalità di elezione.

E' cura della Commissione Elettorale presentare le liste dei candidati, che hanno presentato regolare richiesta nei tempi definiti e per i quali si è valutato il possesso dei requisiti previsti (Art.13 e 14 del presente regolamento), per la votazione nei Seggi Elettorali territoriali.

Per semplificare le operazioni di voto, scrutinio e conservazione della documentazione la Commissione Elettorale può disporre che la votazione avvenga attraverso il sistema della votazione elettronica effettuata presso postazioni dedicate.

Sia che la votazione si svolga avvalendosi del metodo cartaceo che si utilizzi il voto elettronico, i seggi che ospiteranno le votazioni devono essere scelti entro il termine del **30 Marzo**. Successivamente a quella data il Consiglio di Amministrazione potrà modificare/integrare i luoghi individuati per i seggi sulla base di particolari circostanze sopraggiunte o sulla base di segnalazioni dei Direttivi Soci o della stessa Commissione Elettorale dopo la data indicata.

La Commissione Elettorale predispone le liste dei candidati alla carica di Consigliere sulla quale i Collegi Elettorali Territoriali dovranno esprimere le loro scelte.

In ogni Seggio elettorale verrà sottoposta a votazione consultiva, a scrutinio segreto la scheda di votazione contenente le liste ammesse.

Nelle schede di votazione non sono previste righe bianche per ulteriori indicazioni di nominativi.

L'operazione per la determinazione del voto di preferenza della lista nei Collegi Elettorali Territoriali dovrà essere effettuata almeno 10 giorni prima dell'Assemblea Generale ordinaria dei soci convocata per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Hanno diritto di esprimere il voto i soci ordinari e speciali che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

Terminate le operazioni di consultazione fra i soci aventi diritto di voto, le urne vengono chiuse, dopodiché la Commissione Elettorale procederà allo scrutinio delle schede.

Nel caso di 2 liste i candidati della lista che avrà ricevuto il maggior numero di voti unitamente ai membri indicati dai soci sovventori andranno a comporre la lista unica dei componenti candidati consiglieri al Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'Assemblea Generale.

Nel caso di più di 2 liste se nessuna raggiungerà il **50% più uno** dei voti validi, si procederà al sistema di voto alternativo.

Il sistema di voto alternativo prevede che ciascun votante ordini le liste in una classifica, anziché scegliere semplicemente quello che preferisce. È un sistema elettorale a classifica in cui ciascun votante, anziché indicare la sola lista che riscuote il più alto gradimento, definisce un ordine decrescente di preferenza per le liste con un numero massimo di tre scelte.

Inizialmente, a ciascuna lista si attribuisce tanti voti quante sono le prime preferenze che ha ricevuto. Se una lista ottiene il 50 % dei voti più uno dei voti validi, vince.

Altrimenti, la lista che ha ottenuto il minor numero di voti è eliminata e i suoi voti sono assegnati a una delle liste rimanenti in base alla seconda preferenza di ogni scheda elettorale. Se continua a non esserci nessuna lista che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, il processo di eliminazione del meno votato e di riassegnazione dei voti da esso ottenuti in base alle successive preferenze espresse viene ripetuto finché una lista non ottenga più della metà dei voti validi.

In caso siano presenti più di 2 liste l'elettore deve indicare al massimo tre scelte; con il numero 1 la prima scelta, col numero 2 la seconda scelta e con il numero 3 l'ultima scelta.

Il numero di schede che contengono una sola scelta e appartenenti alla lista arrivata ultima più le schede che non contengono alcuna indicazione di voto, saranno convertiti in percentuale rispetto al numero totale dei voti espressi; tale percentuale verrà redistribuita equamente alle liste in ballottaggio.

Il verbale con i risultati dello scrutinio verrà sottoscritto da almeno tre membri della commissione.

Non sono ammesse candidature su eventuali liste diverse da quella redatta dalla Commissione Elettorale.

Art. 16 - votazione finale dell'Assemblea e proclamazione dei nuovi Consiglieri.

La lista con i soci lavoratori ordinari individuati con le modalità indicate in precedenza e con i membri indicati dai soci sovventori, verrà presentata dal Presidente della Commissione Elettorale all'Assemblea Generale la quale provvederà ad approvare, normalmente in forma palese, i risultati delle votazioni ottenute nei vari Collegi Elettorali.

In caso di voto segreto (art. 33 Statuto Sociale), la predisposizione delle votazioni e lo scrutinio verranno effettuati dalla Commissione Elettorale.

A seguito della votazione, l'Assemblea Generale provvederà a proclamare i risultati.

Art. 17 - Sostituzione degli Amministratori

Qualora uno o più consiglieri dovessero rinunciare alla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere al ripescaggio del consigliere "supplente" appartenente alla stessa lista. Nel caso non fosse possibile si potrà provvedere al ripescaggio del primo o dei primi componenti della lista risultante seconda, di norma per entrambi i casi, nel Collegio Elettorale Territoriale di provenienza del candidato.

All'eventuale sostituzione degli Amministratori che cessano prima della scadenza del mandato si applica l'art. 40 dello Statuto Sociale e la normativa vigente (Codice Civile).

Art. 18 - Rappresentanza sociale e management

Il Consiglio di Amministrazione, che ha tra i suoi compiti statutari l'affidamento di incarichi di responsabilità gestionali (Artt. 38 e 39 dello Statuto Sociale), deve, nell'assegnazione di tali incarichi e durante il loro espletamento operativo, verificare, facendosene garante nei confronti dei soci, che non si realizzino situazioni di incompatibilità tra le funzioni direttive e la Rappresentanza Sociale.

Art. 19 - Decorrenza degli effetti del Regolamento e modifiche

Il presente regolamento è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 22 giugno 2012.

Modificato dall'assemblea dei soci del 11 dicembre 2015.

Modificato dall'assemblea dei soci del 22 giugno 2018.

Modificato dall'assemblea dei soci del 09 luglio 2021.

Modificato dall'assemblea dei soci del 15 dicembre 2023

Sez. III Regolamento Fondo Integrativo Sanitario (Fondo solidale malattie lunghe)

Tutela integrativa per malattia o infortunio extra lavoro

Contributo associativo mensile:

Fascia	Su 26 giorni lavorativi medi mensili	Contributo mensile
A	da 30 a 38 ore settimanali	€ 3,00 (tre/00)
B	da 20 a 29 ore settimanali	€ 2,00 (due/00)
C	fino a 19 ore settimanali	€ 1,00 (1/00)

L'iscrizione alla forma di assistenza base "Fondo integrativo sanitario Cooperativa - Tutela integrativa per malattia o infortunio extra lavoro" può essere richiesta da tutti coloro che aderiscono alla FDA BASE "Fondo integrativo sanitario Cooperativa", che siano in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto sociale, dal Regolamento applicativo, nonché dal Verbale di accordo mutualistico sottoscritto fra la "Cooperativa" e l'Associazione indicata dalla Cooperativa.

Allegato al Regolamento

1.1 Sussidio di malattia

Al socio lavoratore della Cooperativa, assente dal lavoro per malattia o infortunio extra lavoro, con decorso domiciliare, spetta un sussidio giornaliero di

Fascia	Sussidio giornaliero
A	€ 20,00 (venti/00)
B	€ 15,00 (quindici/00)
C	€ 10,00 (dieci/00)

Il sussidio viene erogato solo per i giorni lavorativi, sono escluse le domeniche e le festività nazionali.

Il sussidio spetta in caso di malattia o infortunio extra lavoro al superamento dei 180 giorni di malattia nell'arco dell'anno solare.

Il sussidio verrà comunque erogato per un massimo di 150 giorni per anno solare, o frazioni di anno qualora l'iscrizione sia di durata inferiore all'anno.

Il sussidio verrà comunque erogato per un massimo di 300 giorni per persona ogni tre anni.

1.2 Acquisizione del diritto al sussidio

Il sussidio è erogabile soltanto se al momento dell'evento il lavoratore è regolarmente dipendente della Cooperativa.

Se il rapporto di dipendente ha termine durante il periodo di malattia, il diritto al sussidio cessa con il termine del rapporto di lavoro.

In nessun caso è erogabile il sussidio oltre il termine di iscrizione alla SMS indicata dalla Cooperativa.

1.3 Richieste sussidi

Il sussidio può essere richiesto:

Dal 1 al 15 di ognuno dei mesi tra agosto a gennaio per i giorni di assenza non retribuiti causa superamento dei 180 giorni di malattia nell'arco dell'anno solare con saldo finale entro il 28 febbraio per i periodi precedenti di malattia dal 1 luglio al 31 dicembre.

1.4 Riparto fondo

Nel caso la disponibilità massima annua non venisse fruita, in parte o in toto, la rimanente somma rimane disponibile nello specifico fondo istituito denominato FONDO WELFARE MALATTIE LUNGHE, E COMUNQUE A DISPOSIZIONE DELLA COOPERATIVA.

Documenti da Allegare

1 - Malattia e infortunio extra lavoro con decorso domiciliare

- 1) Certificato del medico curante con data di inizio malattia, data di compilazione del certificato, diagnosi e prognosi.
- 2) Dichiarazione della Cooperativa relativo al periodo di malattia e dell'attestazione che il lavoratore sia dipendente durante il periodo di malattia.

Sez. IV Fondo Integrativo Sanitario

(Integrazione di reddito a seguito di demansionamento o riduzione di ore lavorative per motivi sanitari)

1. Sussidio causa prescrizione

Il sussidio viene erogato **ESCLUSIVAMENTE** a lavoratori iscritti al Fondo, che siano Soci da almeno 20 anni e che abbiano un'età anagrafica compresa tra i 59 e oltre.

Il sussidio è erogabile a coloro che, a seguito di visita medica da parte del medico aziendale con prescrizione, abbiano dovuto cambiare mansione o abbiano avuto una riduzione oraria uguale o superiore al 30%, con conseguente perdita salariale.

Per ottenere il sussidio la prescrizione deve essere stata decretata in data non antecedente al 30 giugno 2020

1.1 Acquisizione del diritto al sussidio

Il sussidio è erogabile soltanto se al momento dell'evento il lavoratore è regolarmente socio-lavoratore della cooperativa e iscritto al fondo da almeno un anno. Se il rapporto di socio-lavoratore ha termine durante il periodo di erogazione, il diritto al sussidio cessa con il termine del rapporto di lavoro.

In nessun caso è erogabile il sussidio oltre il termine di iscrizione alla SMS indicata dalla Cooperativa.

1.2 Richieste sussidi

Il sussidio può essere richiesto per un max di 24 mesi inoltrando domanda presso l'ufficio soci (**soci@coopselios.com**).

Coprirà il 70 % netto della perdita per una somma non superiore a € 300.
Sarà compito delle funzioni aziendali coinvolte verificare i requisiti.

1.3 Riparto fondo

Nel caso in cui le somme raccolte a favore del Fondo fossero sufficienti solo alla copertura delle malattie, i sussidi a seguito di prescrizione medica NON saranno erogati.

Documenti da Allegare

2 – Demansionamento o riduzione ore del contratto per motivi sanitari

1) Dichiarazione della Cooperativa relativo al periodo di demansionamento **o di riduzione delle ore lavorate causa prescrizione del medico del lavoro** e attestazione dell'importo decurtato della retribuzione.

Sez. V Fondo Integrativo Sanitario (Fondo solidale malattie figli)

1. Sussidio malattia figli

Il sussidio viene erogato **esclusivamente** a lavoratrici/ori che siano Socie/i della Cooperativa appartenenti alla Categoria Ordinari e Speciali, iscritti al Fondo Integrativo Sanitario.

Alla socia/o - lavoratrice/ore della Cooperativa, assente dal lavoro per malattia della figlia/o dal rientro dalla maternità fino all'età compresa di 8 anni spetta un sussidio giornaliero di:

Fascia	Sussidio giornaliero
A	€ 45,00 (quarantacinque/00)
B	€ 35,00 (trentacinque/00)
C	€ 25,00 (venticinque/00)

Il sussidio spetta in caso di malattia della figlia/o certificata dal Medico Pediatra riportante l'indicazione del genitore che assiste.

Il sussidio verrà erogato per un massimo di 5 giorni per anno solare per ogni figlio compreso nella fascia d'età indicata sopra.

1.1 Acquisizione del diritto al sussidio

Il sussidio è erogabile soltanto se al momento dell'evento la lavoratrice/ore è regolarmente socia/o -dipendente della Cooperativa.

Se il rapporto di socia/o-dipendente ha termine durante il periodo di malattia, il diritto al sussidio cessa con il termine del rapporto di lavoro.

In nessun caso è erogabile il sussidio oltre il termine di iscrizione alla SMS indicata dalla Cooperativa.

1.2 Documentazione e Comunicazioni

Certificato del Medico Pediatra con data di inizio malattia, data di compilazione del certificato, riportante le generalità del minore e l'indicazione del genitore che assiste da inviare **all'ufficio paghe** e **ufficio soci** (soci@coopselios.com), comunicando i giorni di assenza al proprio **responsabile diretto**.

1.3 Richieste sussidi

Il sussidio può essere richiesto per un massimo di 5 giorni per anno solare per ogni figlio di età compresa tra i 0 e gli otto anni. Nel caso la disponibilità massima annua del Fondo venisse superata, i giorni sussidiabili potranno essere ridotti o sospesi.

Integrato dall'Assemblea dei soci del 15 dicembre 2023.